

ORDINANZA

sul ricorso n. 274/2021 r.g. proposto da:

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore della Perni s.r.l., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, dall'Avv. Vittorio Balestrazzi e dall'Avv. Francesco Balestrazzi, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Mazzini n. 96, presso lo studio dell'Avv. Marina Rossi

-ricorrente-

CONTRO

Fallimento SIMEI s.p.a., in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. Maria Cristina Grassi, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

-controricorrente -

avverso il decreto del tribunale di Catania n. 9709/2020, depositata il 24/11/2020

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/6/2026 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Catania, con decreto n. 9709/2020, depositato il 24/11/2020, per quel che qui ancora rileva, pur ammettendo la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. al passivo del fallimento SIMEI s.p.a., in relazione al saldo negativo del conto corrente n. 28840, per l'importo di euro 485.624,42 al rango chirografario, rigettava, però, la richiesta della banca relativa al credito derivante da finanziamento concesso con contratto del 15/6/2005, garantito da ipoteca per l'importo di euro 64.052,88, in via ipotecaria.

Chiariva che, nella specie, quanto alla ragione di credito fondata sul contratto di mutuo, era necessaria la prova dell'erogazione del credito, trattandosi di contratto reale.

La banca si era limitata a produrre la copia dell'estratto conto n. 28840, da cui risultava che in data 31/7/2005 vi era stato l'accredito di euro 700.000, con la causale «incasso ordine di 29/7/2005 da SIMEI sa per eroga f.to ai sensi dlgs n pratica 6075465».

Tuttavia, non vi era alcun elemento per ricondurre tale causale al contratto del 15/6/2005, di cui si deduceva la mancata parziale restituzione, in quanto tale contratto era contraddistinto dei numeri

«41,035» di repertorio e 8500 racc, senza riferimenti a un numero di pratica dell'istituto di credito erogante e in cui si desse «espressamente conto del fatto che l'erogazione sarebbe avvenuta in distinto momento, oltre i termini contrattualmente previsti».

In difetto di prova dell'erogazione, non poteva essere ammesso il credito fondato sul contratto di mutuo.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.

3. Ha resistito con controricorso il fallimento SIMEI s.p.a., depositando anche memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

Ad avviso della ricorrente, il tribunale avrebbe commesso l'errore di ritenere che non vi fosse la prova dell'erogazione, stante la mancanza di elementi dai quali potere ricondurre l'accredito della somma di euro 700.000,00 sul conto corrente n. 28840 a tale erogazione.

In realtà, però, il tribunale, dopo aver affermato che nella copia di estratto di conto corrente n. 28840, da cui risultava che in data 31/7/2005 vi era stato l'accredito della somma di euro 700.000,00, e che la causale faceva riferimento all'incasso di un ordine del 29/7/2005 da SIMEI, in relazione alla pratica n. «6075465», non avrebbe tenuto conto del fatto che il medesimo numero della pratica («6075465») era riscontrabile anche nell'estratto conto del finanziamento del 15/6/2005, prodotto dalla banca sin dalla domanda di ammissione al passivo, come poteva leggersi in alto a sinistra dell'intestazione.

2. Il motivo è fondato nei sensi che seguono.

2.1. Invero, la ricorrente, pur deducendo un vizio di violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e facendo erroneamente riferimento all'art. 2697 c.c., che riguarda, invece, la regola del riparto dell'onere della prova - nella specie non violata - ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., costituito dal riferimento, sia nel contratto di conto corrente n. 28840, su cui era confluita la somma di euro 700.000,00, sia nell'estratto del conto del finanziamento collegato al contratto del 15/6/2005, in entrambi i casi, alla pratica di finanziamento n. 6075465.

E in effetti risulta ingiustificata l'affermazione della Corte territoriale laddove ha ritenuto che «non vi è alcun elemento per ricondurre siffatta causale al contratto del 15/6/2005 di cui si deduce la mancata parziale restituzione, contratto contraddistinto dai numeri 41,035 di repertorio e 8500 racc, senza riferimenti a un numero di pratica dell'istituto di credito erogante e in cui si dà espressamente conto del fatto che l'erogazione sarebbe avvenuta in distinto momento, oltre i termini contrattualmente previsti, come peraltro rilevato dalla curatela».

Ciò, in relazione alla giurisprudenza di questa Corte per cui, in tema di insinuazione allo stato passivo, la banca mutuante che chieda l'ammissione del proprio credito nel fallimento del mutuatario assolve l'onere di provare la consegna del denaro, mediante la produzione della quietanza di erogazione del mutuo e della contabile che attesta lo svincolo delle somme, riprodotte in un atto notarile - nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non provata l'erogazione del mutuo, in mancanza della produzione degli estratti del conto corrente su cui era stato effettuato l'accredito, nonostante fosse stata depositata la sopra illustrata

documentazione (Cass., sez. 1, 6/11/2019, n. 28526; Cass., 9/5/2022, n. 14683), essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla (Cass., Sez.U., 6/3/2025, n. 5968).

Nella specie, vi è stato l'omesso esame di un fatto storico preciso e puntualmente dedotto, e cioè del numero della pratica (6075465) che si ritrovava sia sul conto corrente n. 28840, su cui era stata accreditata la somma di euro 700.000,00 il 31/7/2005, sia sull'estratto di conto del finanziamento di cui al contratto del 15/6/2005.

Il giudice del merito dovrà valutare, dunque, anche tale fatto, onde giungere alla ricostruzione storica in conformità al principio di diritto affermato.

3. Il decreto deve essere cassato, con rinvio al tribunale di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato, con rinvio al tribunale di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026

Il Presidente

Francesco Terrusi